

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI

LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE SCOGLIERA MARINA DI CASSANO I005SAG PROGETTO DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO - AGGIORNAMENTO PREZZI 2018

RELAZIONE PAESAGGISTICA

SOMMARIO

1) PREMESSE - RICHIEDENTE	2
2) TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO.....	2
3) CARATTERE DELL'INTERVENTO	3
4) DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA INTERESSATA.....	3
5) CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E MORFOLOGIA	3
6) UBICAZIONE DELL'OPERA.....	3
7) ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI VINCOLO	7
8) PRESENZA DI AREE TUTELATE	7
9) L'AMBITO DI INTERVENTO E LO STATO ATTUALE.....	8
9.a) <i>L'antefatto</i>	8
9.b) <i>Descrizione delle opere del progetto generale e del lotto esecutivo</i>	10
9.c) <i>Descrizione delle opere del progetto di completamento</i>	15
10) EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	16
11) FOTOMODELLAZIONE DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO	19

1) PREMESSE - RICHIEDENTE

La presente *relazione paesaggistica*, che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento, viene redatta con riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito denominato Codice) ed al D.P.C.M. 12.12.2005 (di seguito DPCM) che ne definisce i contenuti, nonché, per quanto compatibile con la procedura ordinaria, all'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Campania pubblicato sul B.U.R.C. n. 39 del 22.06.2009. Questi atti e disposizioni legislative costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo citato.

La Relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

L'art. 146, comma 6, D. Lgs. 42/04 sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. 157/06, stabilisce che l'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.

Il RICHIEDENTE l'Autorizzazione Paesaggistica è il Comune di Sant'Agnello.

2) TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede il rifiorimento ed il completamento di un'opera esistente (scogliera in massi naturali) a protezione del litorale di Marina di Cassano ad Ovest del porto.

3) CARATTERE DELL'INTERVENTO

L'intervento è di tipo permanente rimovibile.

4) DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA INTERESSATA

La destinazione d'uso del litorale interessato dall'opera è di tipo turistico - ricreativo con aree e attrezzature destinate alla balneazione (stabilimento balneare di proprietà comunale e spiaggia libera) ed aree destinate alla nautica da diporto (ormeggio imbarcazioni su pontili galleggianti).

5) CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E MORFOLOGIA

L'intervento ricade in un'area costiera al piede dell'alta falesia tufacea che caratterizza la Piana di Sorrento.

6) UBICAZIONE DELL'OPERA

Si riportano di seguito la corografia dell'opera su CTR, uno stralcio del P.U.T. e del P.R.G. di Sant'Agello.




Figura 1 - Corografia su CTR

7) ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI VINCOLO

L'area di intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.L.vo n. 42/2004, disposto con D.M. 10.02.62 - G.U. n. 249 del 04.10.1962. Si tratta di un provvedimento di vincolo che interessa l'intero territorio di Sant'Agello e ricomprende anche le aree costiere precedentemente vincolate con D.M. 02.01.1958.

8) PRESENZA DI AREE TUTELATE

L'area a terra del costone tufaceo prospiciente la zona di intervento venne vincolata con D.M. 30.11.1982 ai sensi della legge 1089/39 per l'elevato interesse storico ed archeologico.




Figura 4 - Planimetria vincolo archeologico a terra

9) L'AMBITO DI INTERVENTO E LO STATO ATTUALE

9.a) L'antefatto

La costruzione della scogliera di Marina di Cassano antistante la “*spiaggia di Caterina*” fu intrapresa dalla Regione Campania nel 1981 in attuazione di un progetto di ampliamento e sistemazione del porto di Cassano di Piano di Sorrento.

Questo progetto prevedeva la realizzazione di un **nuovo porto**, di dimensioni quasi raddoppiate rispetto al preesistente, con una traslazione verso ovest nel territorio di Sant’Agnello ed inglobava l’intera spiaggia di Caterina utilizzando parzialmente la




Figura 5 - Ortofoto anni '90

preesistente struttura foranea di Cassano nel Comune di Piano di Sorrento che veniva trasformata in molo di sottoflutto, mentre il litorale sabbioso ad est restava destinato all’uso turistico balneare.

Questo progetto complesso e articolato trovava un primo momento realizzativo nella costruzione di parte della scogliera, che doveva costituire il nucleo della nascente struttura foranea. L’opera, come si è detto, fu iniziata nel 1981 ma i lavori furono poi sospesi a seguito di lunghe e tormentate vicissitudini giudiziarie circa la legittimità ambientale del progetto, vicende

definitivamente conclusesi in senso favorevole con una Sentenza del Consiglio di Stato del luglio 1990.

La realizzazione del nuovo porto fu però accantonata, probabilmente per la mancanza di adeguate risorse finanziarie e di concrete iniziative da parte delle Amministrazioni interessate, mentre a partire dagli anni '90 si andava sviluppando, nello specchio acqueo protetto dalla scogliera incompleta, un approdo stagionale per l'ormeggio delle unità da diporto, attrezzato dapprima solo con un campo boe e successivamente con pontili galleggianti.

Al contempo, a causa della pericolosità dovuta alla presenza degli scogli semisommersi della parte più esterna della struttura foranea, si tenevano nel 1998, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania, due conferenze dei servizi.



Figura 6 - Nave incagliata sulla scogliera incompleta

Precisamente, nella prima del 23.07.1998, preso atto

dell'abbandono da parte della Regione del progetto del nuovo porto, il Rappresentante dell'Amministrazione Marittima (Comandante Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia) *“suggerisce che in una prossima riunione venga valutata l'opportunità che la Regione Campania, che ancora detiene in uso l'area marittima demaniale, completi la scogliera già realizzata con gli interventi minimi indispensabili ad eliminare lo stato di pericolo determinato dalla presenza di alcuni scogli affioranti nonché provveda ad installare i segnalamenti marittimi definitivi”*.

Nella seconda riunione del 28.09.1998 fu esaminato un progetto trasmesso alla Regione Campania dal Consorzio Nautico S. Agnello che prevedeva la realizzazione di punti di ormeggio ed il completamento della scogliera. Su questo progetto il Settore Demanio Marittimo della Regione Campania chiedeva alla Conferenza di esaminare solo la parte relativa al completamento della scogliera, escludendo quindi le valutazioni sull'utilizzazione del bacino da parte del predetto Consorzio. Il Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia esprimeva *“parere favorevole alla*

realizzazione della scogliera fermo restando che l'opera dovrà essere realizzata dalla Regione Campania nei metodi e nelle forme che riterrà opportuni. Per quanto riguarda il progetto presentato vengono manifestate tutte le perplessità relative all'utilizzo successivo dello specchio d'acqua in quanto non è ipotizzabile al momento nessun tipo di utilizzo futuro, stante il fatto che non c'è nessuna richiesta agli atti e pertanto il parere favorevole è da intendersi riferito esclusivamente al fatto che il completamento totale o ridotto dell'opera elimina definitivamente una situazione pericolosa per la sicurezza della navigazione. Ribadisce, altresì, che l'opera una volta ultimata andrà acquisita tra le pertinenze del pubblico demanio marittimo nei modi e nelle forme di legge".

Lo stato di pericolo per la navigazione derivante dall'incompletezza dell'opera veniva evidenziato anche nell'interrogazione parlamentare n. 4-20317 rivolta ai Ministri competenti (LL.PP., Trasporti e Navigazione, Interno e Protezione Civile) dal Sen. Antonio Di Pietro e trasmessa al Comune di Sant'Agnello dal Prefetto di Napoli con nota n. 9371 del 30.10.2000.

9.b) Descrizione delle opere del progetto generale e del lotto esecutivo

Nel 2001 la Regione Campania assegnava al Comune di Sant'Agnello, nell'ambito del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani", un finanziamento di importo pari a Lit. 6.000.000.000 (€ 3.098.741,39) per il recupero e la sistemazione della scogliera per cui con delibera della Giunta Municipale n. 55 del 08.02.2001 l'Ufficio Tecnico Comunale fu incaricato per la redazione del **progetto preliminare** dell'opera.

La configurazione finale della scogliera prevista in questo progetto presentava una lunghezza complessiva pari a circa **380 m**, con larghezza di berma di **12 m** e quota di run-up pari a **2.50 m**, ed era ottenuta mediante il rifiorimento della scogliera esistente con massi naturali di adeguata pezzatura crescente dall'interno verso l'esterno, con pendenza del paramento pari a 3/1 lato mare e 1/1 al lato dell'approdo. Precisamente, la mantellata era prevista con una doppia fila di massi naturali di IV categoria, lo strato di filtro era formato da una triplice fila di massi di I categoria ed un nucleo costituito per il 50% da massi naturali di I categoria e per il 50% da tout-venant di cava.

Il progetto prevedeva, infine, un miglioramento della circolazione a tergo della scogliera mediante la creazione di un varco alla radice di larghezza pari a circa 15 m.

Il predetto progetto preliminare veniva approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 177 del 02.05.2001 ma anche questo intervento di ripristino subiva un impedimento amministrativo in quanto la procedura per la rimozione del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 151 del D.L.vo n. 490/1999 veniva correttamente avviata ma il Decreto autorizzativo n. 636 del 25.03.2003 (All. 1) veniva annullato dalla Soprintendenza di Napoli che, con provvedimento in data 20.05.2003 (All. 2), riteneva l'opera non conforme al P.U.T. (L.R. N. 35/1987). Il Comune di Sant'Agnello impugnava avanti al T.A.R. Campania il suddetto provvedimento di annullamento ma l'Organo di Giustizia Amministrativa con sentenza del 30.01.2004 non accoglieva il ricorso; questa sentenza del T.A.R. veniva riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2663/2005 del 15.02.2005 (All. 3) che annullava il provvedimento negativo della Soprintendenza di Napoli, per cui dopo quattro anni dall'approvazione del progetto l'autorizzazione paesaggistica diveniva pienamente efficace.

Il **progetto definitivo** redatto nel giugno del 2006 confermava integralmente il disegno dell'opera stabilito nel progetto preliminare approvato. Sotto l'aspetto economico, tuttavia, l'intervento scontava l'incremento dei prezzi che si era verificato nel lungo tempo trascorso a causa del complesso iter procedurale seguito per l'acquisizione dei necessari pareri. Per la computazione delle opere si era dovuto, infatti, procedere applicando i prezzi unitari del Prezzario dei lavori pubblici vigente in Campania (approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3070 del 31.10.2003) e l'importo complessivo dell'intervento era risultato pari a circa € 5.600.000,00.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale stabiliva di contenere la spesa dell'intervento nell'importo del finanziamento disponibile di € 3.098.741,39 facendo redigere uno **stralcio del progetto** che comprendeva le seguenti opere:

- 1) apertura di un varco di larghezza pari a 15 m alla radice della scogliera per il miglioramento della circolazione dell'acqua nel bacino protetto;
- 2) salpamento degli otto cassoni in calcestruzzo armato abbandonati a tergo della scogliera;
- 3) rifiorimento della scogliera nel tratto di lunghezza complessiva pari a 177.50 m, compreso tra la sez. 13 e la sez. 30', con una sezione ridotta con paramento esterno con pendenza 1/2 in luogo di 1/3 e paramento interno con pendenza 1/1, larghezza di berma pari a 12 m ed altezza di coronamento pari 2.50 m.

Il rifiorimento della scogliera era previsto con massi naturali di IV categoria (peso del singolo masso superiore a 7t) e di I categoria (peso del singolo masso compreso tra 51 e 1400 kg) secondo le sezioni di progetto.

Si prevedeva, quindi, di rinviare ad un intervento successivo da finanziare con altre risorse:

- la sistemazione della scogliera nel tratto di lunghezza pari a 110 m compreso tra la sez. 2 e la sez. 13, dove l'opera raggiungeva la quota di coronamento prevista ma con una sezione inferiore rispetto a quella di progetto;
- il completamento del tratto intermedio (in cui si interveniva con il progetto stralcio) di lunghezza pari a 177.50 m fino ad ottenere il paramento previsto con scarpa lato mare pari a 1/3 (una fila aggiuntiva di massi di IV cat.);
- il rifiorimento del tratto finale di lunghezza pari a circa 70 m compreso tra la sez. 30' e la sez. 37 (testata).

In definitiva, come specificamente indicato nella relazione del “progetto stralcio”, era evidente che solo ***nella configurazione finale in cui saranno completati sia il primo che l'ultimo tratto esclusi da questo intervento, ma anche il tratto intermedio da rifiorire ulteriormente per portare la pendenza del paramento esterno al valore definitivo di 1/3, l'opera sarà perfettamente conforme al progetto su cui è stato acquisito il nulla-osta paesaggistico.***



Figura 7 - Foto aerea dell'opera all'inizio dei lavori del progetto stralcio

A seguito dell'espletamento della gara d'appalto, con Determina del Funzionario Direttivo n. 231 del 03.04.2007, i suddetti lavori venivano affidati all'Impresa F.LLI SCUTTARI DI BENITO SCUTTARI & C. s.a.s ed avevano inizio nel maggio del 2007.

Nel corso dei lavori veniva redatta una perizia di variante e suppletiva allo scopo di prevedere alcune opere integrative finalizzate al completamento del progetto di sistemazione della scogliera, e ciò in relazione alla riparamentrazione degli interventi stabilita per tener conto dell'aumento dei prezzi intervenuto tra la data di redazione del progetto preliminare (2001) e quella di redazione del progetto definitivo (2006). La perizia di variante prevedeva, infatti, di utilizzare le somme all'uopo disponibili nel quadro economico per estendere l'intervento di rifiorimento della scogliera al tratto immediatamente successivo a quello già previsto, di lunghezza pari a 9 m, compreso tra le sezioni 30 bis e 31 bis. I lavori relativi alla perizia di variante venivano eseguiti nei mesi di giugno e luglio del 2012 ed ultimati il 4 agosto successivo.

Si riportano di seguito alcune immagini satellitari, da cui è possibile apprezzare le modifiche apportate alla scogliera e a tutto l'ambito di Marina di Cassano nel corso degli anni.



Figura 8 - Immagine satellitare da Google Earth anno 2002




Figura 9 - Immagine satellitare da Google Earth anno 2004



Figura 10 - Immagine satellitare da Google Earth anno 2009




Figura 11 - Immagine satellitare da Google Earth anno 2011

9.c) Descrizione delle opere del progetto di completamento

Il presente progetto è relativo al completamento dell'intervento secondo il progetto complessivo approvato che prevede il rifiorimento e la sistemazione di tutta la scogliera e cioè:

- la sistemazione della scogliera nel tratto di lunghezza pari a 110 m compreso tra la sez. 2 e la sez. 13, dove oggi la diga raggiunge la quota di coronamento prevista ma ha una sezione inferiore a quella di progetto;
- il completamento del tratto intermedio di lunghezza pari a 177.50 m (in cui si interviene con l'altro progetto di sistemazione) fino ad ottenere il paramento previsto con scarpa lato mare pari a 1/3 (una fila aggiuntiva di massi di IV cat.);
- il rifiorimento del tratto finale di lunghezza complessiva pari a 70 m, compreso tra la sez. 30 bis e la sez. 37;
- la realizzazione della testata della scogliera con la zona di transizione tra la scarpa esterna 1/3 e quella interna 1/2.

La configurazione finale della scogliera presenterà una larghezza di berma di 12 m ed una quota di coronamento pari a 2.50 m, ottenuta con pendenza del paramento pari a 1/1 dal lato dell'approdo (definitiva) e pari a 3/1 dal lato mare e **sarà perfettamente conforme al progetto su cui è stato acquisito il nulla-osta paesaggistico del 2003**. Il rifiorimento sarà

effettuato con massi naturali di IV categoria (peso del singolo masso compreso tra 7 e 10 t) e di I categoria (peso del singolo masso compreso tra 100 e 1000 kg) secondo le sezioni di progetto, oltre ad un nucleo interno in tout-venant di cava. I massi impiegati nella parte emersa saranno di natura vulcanica mentre quelli per la parte sommersa potranno essere indifferentemente di natura vulcanica o calcarea.

10) EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il progetto ricade nell'area del litorale di Marina di Cassano, al piede della falesia tufacea a picco sul mare che caratterizza il paesaggio della Penisola Sorrentina.

In Campania la concentrazione di attività e servizi nella zona costiera e nella pianura napoletana, a partire dagli anni Cinquanta, ha contribuito ad accentuare squilibri già esistenti a livello regionale. Da sempre la fascia litoranea presenta un forte potenziale attrattivo: si giustappongono, infatti, attività di vario genere (attrezzature da diporto, cantieri navali, impianti industriali, seconde residenze per il turismo balneare, emergenze archeologiche, etc..) spesso in contrasto netto fra loro. Sul versante costiero è in atto da decenni un processo di semplificazione del paesaggio, da ricondurre al potenziamento delle strutture ricettive e all'incidenza del settore turistico in ambito produttivo.

Nella Penisola Sorrentina accessibilità e caratteristiche morfologiche (estesi pianori che degradano verso il mare e terminano con falesie tufacee) hanno favorito la trasformazione della trama insediativa del versante settentrionale, diversamente da quanto è accaduto sulla Costiera Amalfitana e nei versanti interni. Le caratteristiche morfologiche della costiera sorrentina, la vicinanza alla città di Napoli e il miglioramento della rete infrastrutturale possono considerarsi le cause principali di una progressiva urbanizzazione del territorio che ha alterato notevolmente l'antica morfologia paesaggistica tra Meta e Sorrento.

L'incessante trasformazione del paesaggio è riconducibile a forze complesse che esulano dal ristretto ambito materiale per abbracciare l'insieme delle aspirazioni, delle percezioni, dei sogni elaborati da ciascuna comunità; la tutela dinamica di consolidati assetti territoriali può attuarsi attraverso la promozione in chiave innovativa di un ampio ventaglio di risorse in grado di rendere complesso ed articolato il ruolo del sistema sorrentino in ambito regionale. In tale prospettiva le potenzialità endogene, espressione dei caratteri identitari e

del profondo rapporto che lega ogni collettività al suo territorio, si pongono quale risorsa innovativa per accrescere la competitività locale ed inserirsi positivamente nei meccanismi del marketing globale.

Anche alla Marina di Cassano le trasformazioni antropiche nell'ultimo secolo sono state particolarmente rilevanti, molto spesso a detrimento delle qualità ambientali dell'area, sicuramente non regolate secondo gli attuali criteri dello sviluppo sostenibile:

- compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela della integrità fisica e con la identità culturale del territorio,
- miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti,
- riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti,
- miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la sua riqualificazione,
- il consumo di nuovo territorio solo quanto non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

La *Convenzione Europea del Paesaggio* di Firenze, sottoscritta anche dall'Italia il 20 ottobre 2000, ha introdotto nuove strategie di intervento per la *politica del paesaggio*. Uno degli orientamenti più innovativi è rappresentato dall'abbandono di politiche orientate alla sola tutela vincolistica per l'adozione di strategie di *pianificazione dei paesaggi*. Si tratta di *azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi*.

Questo innovativo strumento di intervento si addice particolarmente ai contesti che hanno subito trasformazioni nocive per la qualità ambientale e per i quali si reputa opportuno ripristinare tratti caratteristici originari ai quali si attribuisce, nell'iconografia tradizionale, una particolare qualità paesaggistica.

In quest'ottica l'idea progettuale si indirizza verso un recupero della qualità del paesaggio con l'obiettivo di rimediare, con nuovi interventi, agli errori provocati da politiche poco avvedute del passato. Ed infatti, acclarata la non fattibilità dell'intervento tendente alla realizzazione del porto così come inizialmente progettato, è stata prospettata la possibilità e l'opportunità di completare la scogliera realizzata con gli interventi minimi indispensabili ad eliminare lo stato di pericolo per la navigazione determinato dalla presenza degli scogli affioranti e di conseguire

la piena funzionalità delle opere per le attività presenti di ormeggio stagionale, cantieristica e rimessaggio invernale, ma anche per le attrezzature balneari di proprietà comunale.

La soluzione progettuale prescelta ha una forte connotazione di rispetto e protezione ambientale, e tanto in ossequio al forte regime vincolistico presente nella zona che ha orientato le principali scelte progettuali, conducendo all'elaborazione di una proposta particolarmente curata sotto il profilo della protezione ambientale.

L'esercizio dell'opera non comporterà effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute della popolazione ma, al contrario, l'intervento di rifiorimento della scogliera consente di eliminare il rilevante pericolo per la navigazione costituito dagli scoglie semisommersi; l'apertura del varco di larghezza pari a 15 m alla radice della scogliera prevista nel progetto principale, insieme all'eliminazione della presenza dello scarico del canale all'interno del bacino protetto realizzata con altro progetto, perseguono l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale e specificamente della qualità delle acque destinate alla balneazione con effetti positivi sulla salute dei fruitori dell'area.

A tal proposito si richiamano le valutazioni tecniche sviluppate dalla INGCOST s.r.l. di approfondimento dell'influenza dell'opera sulla circolazione delle acque a tergo di essa e le relative conclusioni in base alle quali risulta che i tempi del ricambio idrico nello specchio acqueo protetto garantiscono adeguati requisiti di balneabilità per la spiaggia di Caterina senza fenomeni di ristagno.

Sant'Agnello, Febbraio 2019

(geom. Francesco AMBROSIO)

(ing. Antonino Fiodo)

11) FOTOMODELLAZIONE DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO






IMMAGINE BASE PER IL FOTOMONTAGGIO



FOTOMONTAGGIO DEL PROGETTO




IMMAGINE BASE PER IL FOTOMONTAGGIO



FOTOMONTAGGIO DEL PROGETTO

ALL. 1



COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI

1

UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA

DECRETO N. 636 DEL 25 MAR. 2003

IL SINDACO

VISTO:

Le Leggi Regionali 29-05-1980 n.54 e 01-09-1981 n.65 che hanno sub-delegato ai Comuni le funzioni amministrative esercitate dalla Regione relative ai Beni Ambientali previste dall'art.82 del D.P.R. 24-07-1977 n. 616;

La Legge Regionale 23-02-1982 n.10 inerente gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe di cui alle citate Leggi Regionali;

Il Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentina-Amalfitana di cui alla Legge Regionale n. 35 del 27.06.1987;

La delibera di Consiglio Comunale n.07 del 24-02-2000, con la quale sono stati nominati i componenti della Commissione Edilizia Integrata;

PREMESSO:

Che l'Amministrazione Comunale ha presentato al Comune il progetto dei lavori per la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art.151 del Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490, consistenti in: Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano;

Che la Commissione Edilizia Comunale Integrata, ai sensi della L.R. n.10 del 23-02-1982, previa istruttoria di rito, ha espresso, nella seduta del 19.03.03 al verbale n. 200, il seguente parere:

La Commissione, esaminato il progetto, ritiene lo stesso meritevole di approvazione rinviando per le motivazioni, a tutto quanto previsto nella Relazione Tecnica ed Illustrativa - Tav.1 - allegata al progetto, che qui deve intendersi integralmente trascritta e riportata per costituire parte integrante del presente provvedimento.

La Commissione ritiene, infatti, del tutto fondate e condivisibili le predette motivazioni ed in particolare quelle rappresentate nelle pagine da 9 a 13 con riferimento all'andamento della scogliera, al suo inserimento nel contesto delle altre scogliere presenti nella Penisola Sorrentina, e nel fatto che essa sia stata considerata nelle "Linee programmatiche per lo Sviluppo del Sistema Integrato della Portualità Turistica", approvate con delibera di Giunta Regionale n. 4463 dell'8.10.2002, e successiva delibera n. 5490 del 15.11.2002, integrate a seguito delle osservazioni formulate tanto dalla Soprintendenza ai BAPPSAD della Provincia di Napoli, quanto dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta.

Ad ulteriore integrazione di tali motivazioni, si precisa che l'opera non si pone in contrasto con il paesaggio in quanto essa si inserisce in un quadro evolutivo dello stesso che tiene conto anche della necessità di protezione della costa che altrimenti correrebbe il rischio di essere soggetta a forti fenomeni erosivi che ne comporterebbero l'instabilità.

D'altro canto le caratteristiche della scogliera, sulla quale peraltro non sono state previste opere emergenti né interventi edilizi quali la realizzazione di punti di ristoro, strade, od altro, non preclude la visuale della costa in considerazione della circostanza che il costone tufaceo presenta un'altezza di circa mt. 53,00 rispetto al livello del mare, mentre l'altezza della scogliera non supera i mt. 2,50.

Per tutte le motivazioni innanzi rappresentate, pertanto, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento proposto.

CONSIDERATO che è da condividersi il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata;

DECRETA

Di concedere ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490, la prescritta autorizzazione in conformità al parere di cui in premessa, espresso dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata ai sensi della Legge Regionale 23.02.1982 n. 10, che allegato al presente ne forma parte integrale e sostanziale.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, in riferimento all'art. 107 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, svolgerà la dovuta sorveglianza in merito alla corretta osservanza di quanto precisato in detto parere.

L'autorizzazione, comunque, viene concessa all'esclusivo fine della tutela paesistica ed ambientale e resta quindi fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, piani statali, regionali, e comunali in tema di urbanistica vigente all'atto dell'eventuale rilascio del titolo abilitativo, con espresso riferimento alla Legge 20.03.1982 n. 17.

Si assicura che sarà attuata la procedura prevista dall'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza da parte degli Organi del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.



IL SINDACO
(Dr. SAGRISTANLPietro)

COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'Ufficio,


ATTESTA

M Che il presente decreto è divenuto esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi, dal 25.03.03 al 09.04.03 e che contro lo stesso non è stato presentato nessun reclamo od opposizione.

Sant'Agello, li 10.04.03

IL SEGRETARIO COMUNALE
(~~ANNUNZIATA~~ ~~Nessando~~)

Schedu



COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA

VERBALE N. 200 DEL 19.03.2003

OGGETTO: Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina Di Cassano.

RICHIEDENTE: Amministrazione Comunale.

La Commissione Edilizia Comunale Integrata ai sensi della Legge Regionale 23-02-1982 n.10:

VISTO il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490;
VISTO il R.D. de 03-06-1940 n. 1357 in quanto applicabile;
VISTA la Legge Regionale 29-05-1980 n.54;
VISTA la Legge Regionale 01-09-1981 n.65;
VISTA la Legge Regionale 23-02-1982 n.10;
VISTA la Legge Regionale 27-06-1987 n.35;

PREMESSO:

Che la zona interessata è soggetta a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 (ex Legge 29-06-1939 n.1497), giusto D.M. 10-02-1962;

Che l'intervento ricade in zona territoriale "9" del vigente Piano Urbanistico Territoriale di cui alla Legge Regionale n.35/87;

Che quanto rappresentato negli elaborati di progetto, e documentazione fotografica ad esso allegata, si rileva che l'intervento concerne: Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano;

RITENUTO:

Che detto intervento è compatibile con le disposizioni della L.R. 27-06-1987 n. 35;

Che l'intervento non risulta tale da pregiudicare l'ambiente circostante né tale da incidere sostanzialmente sui valori paesistici ;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

E' DEL PARERE

La Commissione, esaminato il progetto, ritiene lo stesso meritevole di approvazione rinviando per le motivazioni, a tutto quanto previsto nella Relazione Tecnica ed Illustrativa - Tav.1 - allegata al progetto, che qui deve intendersi integralmente trascritta e riportata per costituire parte integrante del presente provvedimento.

La Commissione ritiene, infatti, del tutto fondate e condivisibili le predette motivazioni ed in particolare quelle rappresentate nelle pagine da 9 a 13 con riferimento all'andamento della scogliera, al suo inserimento nel contesto delle altre scogliere presenti nella penisola sorrentina, e nel fatto che essa

sia stata considerata nelle "Linee programmatiche per lo sviluppo del Sistema Integrato della Portualità Turistica", approvate con delibera di Giunta Regionale n. 4463 dell'8.10.2002, e successiva delibera n. 5490 del 15.11.2002, integrate a seguito delle osservazioni formulate tanto dalla Soprintendenza ai BAPPSAD della Provincia di Napoli, quanto dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta.

Ad ulteriore integrazione di tali motivazioni, si precisa che l'opera non si pone in contrasto con il paesaggio in quanto essa si inserisce in un quadro evolutivo dello stesso che tiene conto anche della necessità di protezione della costa che altrimenti correrebbe il rischio di essere soggetta a forti fenomeni erosivi che ne comporterebbero l'instabilità.


D'altro canto le caratteristiche della scogliera, sulla quale peraltro non sono state previste opere emergenti né interventi edilizi quali la realizzazione di punti di ristoro, strade, od altro, non preclude la visuale della costa in considerazione della circostanza che il costone tufaceo presenta un'altezza di circa mt. 53,00 rispetto al livello del mare, mentre l'altezza della scogliera non supera i mt. 2,50.

Per tutte le motivazioni innanzi rappresentate, pertanto, la Commissione esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Che nel pieno rispetto di quanto rappresentato al solo e specifico fine della tutela paesaggistica ed ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490, possa essere rilasciata la richiesta di autorizzazione per le opere previste sugli elaborati di progetto che del presente ne formano parte integrante e sostanziale.

In sede di eventuale rilascio del prescritto titolo abilitativo, la competente Autorità Comunale, assicurerà la piena osservanza di ogni qualsiasi norma di legge, di regolamenti, di piani statali, regionali e comunali vigenti in tema di urbanistica con espresso riferimento alla Legge 28-01-1977 n.10, alla Legge Regionale 20-03-1982 n.17, all'art.28 della Legge Urbanistica 17-08-1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla Legge 28.02.1985 n. 47;

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale competente, in riferimento all'art.107 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, dovrà svolgere la dovuta sorveglianza in merito alla corretta osservanza di quanto sopra prescritto.



**IL PRESIDENTE DELLA
COMM.EDILIZIA INTEGRATA
IL SINDACO
(Dott. SAGRISTANI Pietro)**

ALL. 2

RACCOMANDATA A.R.

2




21 MAG. 2003

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici
ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico
e Demotnoantropologico di Napoli e Provincia
P.zza Plebiscito, 1 - 80132 Napoli
Prot. N. 10081 Allegati

Al

Sindaco
del Comune di
80065 Sant'Agnello



Risposta al foglio del 25-3-2003
Div. Sen. N. 3761

Oggetto: SANT'AGNELLO. Trasmissione Decr. Sopr. 20 MAG. 2003
Annullamento del provvedimento n. 636 del 25-3-2003 del Sindaco del Comune di
Sant'Agnello con cui si autorizza l'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 490/99, ad effettuare lavori di recupero e
sistemazione della scogliera sita alla Marina di Cassano.

- UNITA'
- 1° SEGRETERIA SOCIALI
 - 2° DEPT.
 - 3° ECON.
 - 4° P.E.
 - 5° P.E.
 - 6° UR.
 - 7° LL.
 - 8° VIL.

Data _____
Firma _____
Il Sindaco

E p.c. Al Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
80132 NAPOLI

Si trasmette il provvedimento col quale è stato disposto l'annullamento dell'atto in oggetto.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Il Soprintendente
(Arch. Enrico Guglielmo)

[Handwritten signature]



MINISTERO BB.AA.CC.

*Soprintendenza per i Beni Architettonici
ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e
Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia*

IL SOPRINTENDENTE

VISTO il Titolo II del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 L. 8-10-1997 n. 352";
VISTO l'art. 145 del D.L.vo 490/99;
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e sostituito dal D.L.vo 165/2001;
VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441, recante "Norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", attuativo del Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2001, registrato alla Corte dei Conti il 27 aprile 2001, al registro n. 4, foglio n. 305;
VISTE le Leggi Regionali della Campania n. 54/80 e n. 65/81, in materia di sub-deleghe ai Comuni;
VISTA la Legge Regionale 27-6-1987 n. 35, con la quale è stato approvato il P.U.T. dell'area sorrentino-amalfitana;
VISTO il Decreto Ministeriale del 10-2-1962, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 4-10-1962, di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Sant'Agnello;
VISTO il provvedimento n. **636 del 25-3-2003** del Sindaco del Comune di Sant'Agnello con cui si autorizza l' **Amministrazione Comunale**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 490/99, ad effettuare lavori di recupero e sistemazione della scogliera sita alla Marina di Cassano, nel Comune di Sant'Agnello;
CONSIDERATO che la documentazione relativa all'intervento in questione è pervenuta completa a questa Soprintendenza solo in data 27-3-2003;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 9388 del 17-5-2002 quest'Ufficio ha richiesto documentazione integrativa risultando la pratica carente;
CONSIDERATO che la località interessata dall'intervento autorizzato con il provvedimento citato nelle premesse del presente decreto ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusto D. M. 10-2-1962, "perché ricca di quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico";
CONSIDERATO che dall'esame degli atti acclusi al provvedimento comunale si rileva che:
<<Trattasi della realizzazione di una scogliera, in prosecuzione di tratto preesistente, con andamento prevalentemente ortogonale alla linea di costa, finalizzata alla configurazione di

specchio acqueo funzionale alla conduzione e potenziamento delle attività nautiche e diportistiche.

Le opere, in quanto tali, risultano non compatibili né previste dalle disposizioni vigenti del P.U.T., approvato con Legge Regionale n° 35/87 che negli allegati cui rimanda l' art. 6, parte V (Assetto del Sistema delle Comunicazioni – Relazione e allegati), non registra il sito tra quelli suscettibili di modificazioni per la realizzazione di opere del tipo in esame.

D' altra parte le valutazioni di compatibilità formulate dalla C.E.I. non trovano fondatezza rispetto alla normativa paesistica vigente, ricorrendo la stessa alle note descrittive del progetto, nonché richiamando documenti programmatici ("Linee programmatiche per lo sviluppo del Sistema Integrato della portualità turistica approvate con delibera di Giunta Regionale n° 4463 dell' 8-10-2002") che per loro stessa natura non costituiscono riferimento normativo suffragante la legittimità delle opere proposte. >>>

RITENUTO pertanto di annullare il provvedimento n. **636 del 25-3-2003** del Sindaco del Comune di Sant'Agello, in quanto illegittimo per le motivazioni suesposte;


DECRETA

E' annullato il provvedimento n. **636 del 25-3-2003** del Sindaco del Comune di Sant'Agello con cui si autorizza l' **Amministrazione Comunale**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 490/99, ad effettuare lavori di recupero e sistemazione della scogliera sita alla Marina di Cassano, nel Comune di Sant'Agello.


Il Sindaco del Comune di Sant'Agello è invitato ad impartire le disposizioni consequenziali. Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Napoli, 20 MAG. 2003

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Anna Mattace Raso)




Il Soprintendente
(Arch. Enrico Guglielmo)



ALL. 3

a/u

3



N. 2663/2005 Reg. Dec.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 8184 Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

franc...

sul ricorso in appello proposto dal Comune di S. Agnello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Pinto con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Giovanni Serges, Via Vittorio Veneto, n. 7.

2 c.

contro

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.

M

la Soprintendenza di Napoli, in persona del Soprintendente pt, non costituita, per l'annullamento

REG. LETT.	<input type="checkbox"/>
REG. DIR. GEN.	<input type="checkbox"/>
REG. DIR. P. D. V.	<input type="checkbox"/>
PERS./TRIS.	<input type="checkbox"/>
FINANZIARIO	<input type="checkbox"/>
TECNICO	<input type="checkbox"/>
SOCIALE	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGILANZA	<input type="checkbox"/>
DIR.	<input type="checkbox"/>

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione I - n. 1151 del 30 gennaio 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

A.L.

Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2005 relatore il Consigliere Guido Salomi. Uditi l'avv. Pinto e l'avvocato dello Stato Aiello.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con provvedimento n. 636 del 25 marzo 2003, il Sindaco del Comune di S Agneilo autorizzava l'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.L.vo n. 490/1999, ad effettuare lavori di recupero e sistemazione della scogliera sita alla Marina di Cassano.

Con decreto in data 20 maggio 2003, il Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia annullava il provvedimento sindacale.

L'annullamento era motivato sulla base delle seguenti considerazioni: "...la località interessata dall'intervento autorizzato ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusta D.M. 10.2.1962, perché ricca di quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico... Trattasi di realizzazione di una scogliera, in prosecuzione di un tratto preesistente, con andamento prevalentemente ortogonale alla linea di costa, finalizzata alla configurazione di specchio acque funzionale alla conduzione e potenziamento delle attività nautiche e diportistiche. Le opere, in quanto tali, risultano non compatibili, né previste dalle disposizioni vigenti del P.U.T. approvato con L.R. 35/87, che negli allegati cui rimanda l'art. 6, parte V (Assetto del Sistema delle Comunicazioni - Relazioni e allegati), non

registra il sito tra quelli suscettibili di modificazioni per la realizzazione di opere del tipo in esame. D'altra parte, le valutazioni di compatibilità formulate dalla C.E.I. non trovano fondatezza rispetto alla normativa paesistica vigente; ricorrendo la stessa alle note descrittive del progetto, nonché richiamando documenti programmatici (Linee programmatiche per lo sviluppo del Sistema Integrato della portualità turistica approvate con delibera di Giunta Regionale n. 4463 dell'8-10-2002) che per loro stessa natura non costituiscono riferimento normativo suffragante la legittimità delle opere proposte.

Il Comune di S. Agnello proponeva ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, chiedendo l'annullamento del summenzionato decreto.

Con sentenza n. 1151 del 30 gennaio 2004, la Sezione I di detto T.A.R. respingeva il ricorso.

Ad avviso del giudice adito, doveva disattendersi il motivo di censura con il quale si sosteneva che era stata fatta una valutazione di merito, non potendosi considerare tale la circostanza che l'area interessata era situata in area dichiarata di notevole interesse pubblico. Ciò perché siffatto motivo, riportava per intero, virgolettato, il contenuto del vincolo e non una autonoma valutazione estetica del Ministero. Inoltre, nell'impugnato decreto era fatto riferimento alla incompatibilità con le disposizioni vigenti del P.U.T., sicché non sussistevano i lamentati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

h

Parimenti, non sussisteva il vizio di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, trattandosi di procedimento posto in essere dallo stesso ente controllato, né avevano pregio le censure di contraddittorietà del comportamento ministeriale, atteso che il Ministero aveva sempre fatto presente che l'intervento voluto dal Comune non era consentito.

Con ricorso notificato il 29 luglio 2004, il Comune di S. Agnello ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Resiste al ricorso il Ministero.

Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- Forma oggetto del ricorso in appello la sentenza n. 1151 del 30 gennaio 1994, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, ha respinto il ricorso proposto dal Comune di S. Agnello per l'annullamento del decreto del Soprintendente di Napoli del 21 maggio 2003, recante l'annullamento dell'autorizzazione alla effettuazione dei lavori di recupero e sistemazione della scogliera sita alla Marina di Cassano.

2.- L'appello è fondato.

Il giudice di prime cure ha escluso che la valutazione, operata dall'Amministrazione statale, avesse sconfinato nel merito amministrativo, ritenendo che fosse sufficiente richiamare il vincolo posto dal D.M. 10 febbraio 1962 e il contenuto del vincolo stesso ("area dichiarata di notevole interesse pubblico..perché ricca di quadri naturali di non comune bellezza

L

panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, perché godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico”.

Inoltre, sempre ad avviso di detto giudice, dovevano essere disattesi i lamentati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto nel decreto impugnato si faceva riferimento alla incompatibilità con le disposizioni vigenti del P.U.T. approvato con legge regionale n. 35/1987, che non registravano il sito in questione tra quelli suscettibili di modificazione.

Tale assunto non può essere condiviso.

Va, in primo luogo, osservato che il riferimento, operato nel decreto impugnato, all'art. 6, parte V (Assetto del Sistema delle Comunicazione – Relazione e allegati) del Piano urbanistico-territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, è del tutto inconferente, giacché tale articolo si riferisce ai porti commerciali, mentre l'obiettivo del Comune di S Agnello è diretto alla riqualificazione turistica ed ambientale dell'area attraverso il recupero e la sistemazione della preesistente scogliera, sì da pervenire alla realizzazione di un piccolo approdo turistico.

Tale approdo è previsto nelle “Linee programmate per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica” approvate con delibera di Giunta Regionale n. 4463 dell'8 ottobre 2002; in particolare, l'allegato 2 di detto documento prevede, per la Marina di S Agnello, un intervento con destinazione a “diporto stagionale, cantieristica e pesca”.

Oltre a ciò, deve osservarsi che l'Autorità statale non ha tenuto conto che, a seguito del decreto n. 371 del 18 luglio 2001, relativo all'annullamento della precedente autorizzazione del 23 maggio 2001, il Comune aveva proceduto

h

al riesame della situazione, rivalutando l'impatto dell'intervento sul paesaggio ed effettuando la rivalutazione degli elementi che, secondo la Soprintendenza, erano stati omessi nel precedente provvedimento autorizzativo.

Ciò emerge chiaramente dalla relazione tecnica, richiamata nel provvedimento annullato, che, nel considerare le esigenze di tutela ambientale, così si esprime: "La scelta effettuata dall'Amministrazione comunale ha tenuto conto in via prioritaria delle esigenze connesse con la tutela ambientale, paesaggistica ed archeologica dell'area in cui ricade l'intervento. Per tali motivi è stato in pratica abbandonato il progetto "porto" e seguita invece l'idea della riqualificazione dell'area attraverso in primis il recupero strutturale della scogliera. In tale ambito di tutela il progetto prevede l'utilizzo di materiali compatibili con il contesto in cui è collocata la scogliera e cioè massi naturali (scogli) di natura vulcanica del tutto simili a quelli esistenti ed in tono cromatico con il costone tufaceo dal cui piede si diparte il tratto di scogliera in questione. Considerato, inoltre, che l'area soprastante aderente l'attuale scogliera, denominata "Il Pizzo", risulta posta a vincolo archeologico è stato previsto il distacco della scogliera del costone interessato mediante salpamento dei massi naturali esistenti, e la creazione di un varco alla radice della scogliera in parola distaccamento la stessa dal piede del costone tufaceo fino ad una distanza di mt. 15. In tal modo le opere da eseguire non intaccheranno in alcun modo il bene protetto salvaguardandone l'integrità ed assicurandone la piena indipendenza rispetto alla sottostante struttura.

H

Come innanzi detto, il recupero e la sistemazione della scogliera in oggetto si pone come primo intervento di un più ampio programma di riqualificazione compatibile dell'area naturale "Il Pizzo, sia sotto il profilo turistico che quello ambientale, per il quale il quale il Comune di S. Agnello ha già prodotto all'Area generale di Coordinamento della Regione Campania, in data 6 febbraio 1999, richiesta di finanziamento per lo studio di fattibilità".

Da quanto testé esposto risulta che, nel decreto di annullamento, il sindacato di legittimità è esercitato con esclusivo riferimento al contrasto - inesistente, come si è detto - con le vigenti disposizioni del P.U.T., mentre nulla si dice in concreto sulla incompatibilità del progetto rispetto ai valori ambientali.

In una situazione del genere, contrariamente a quanto osservato dal T.A.R., deve ritenersi, inadeguato il mero richiamo al contenuto del vincolo, risolvendosi la valutazione contenuta nel decreto impugnato in un giudizio di merito che esula dalle attribuzioni dell'Autorità statale (cfr., per tutte, C. d. S., A.P., 14 dicembre 2001, n. 9).

3.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata; in riforma della stessa, va accolto il ricorso proposto dal Comune di S. Agnello ed annullato il decreto impugnato.

Circa la spese e gli altri oneri dei due gradi di giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Luigi Maruotti	Consigliere
Lanfranco Balucani	Consigliere
Guido Salemi	Consigliere, relatore

Presidente

Consigliere Estensore

Guido Salemi

Segretario

Decegnio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 25.05.2005

(Art. 55, L. 27/4/1982 n. 186)

Il Direttore della Sezione

Mario Pado Schiava

CONSIGLIO DI STATO
in Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi 25.05.2005 copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero DEMI. CULTURALI; Co. S. AGENELLO;
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria

Ugo della Segreteria

M